



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 14

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 7 marzo 2025

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 7 febbraio 2025, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Flaminia Longobardi	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo in data 29/1/2025, pervenuto in pari data, prot. 581, della Phoenix Rugby ASD, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lombardo, assunto nella riunione del 29/1/2025, Comunicato GST/C1/09, pubblicato in pari data, con cui, in relazione alla gara del Campionato di Serie C, fase regionale, girone 1, Phoenix Rugby ASD v Rugby Lecco ASD, disputata in data 26/1/2025, ha sanzionato il giocatore Sig. Nicola Morandini, giocatore e tesserato dell'associazione reclamante, con la squalifica per giorni trenta (dal 27/1/2025 al 25 febbraio 2025 compresi), di cui venti giorni per l'infrazione dell'art. 27/1, lett. k (pugno), del Regolamento di Giustizia, inasprita di dieci giorni per l'aggravante di cui all'art. 27/2, lett. a), (colpo alla testa), dello stesso Regolamento.

FAT T O

Con il reclamo *de quo* la Phoenix Rugby Club ASD, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, ha impugnato la decisione in epigrafe chiedendo l'annullamento della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale sulla base di quanto riportato nel Modello D del referto dall'arbitro della gara oggetto del reclamo, Sig. Cristian Romascu.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Phoenix Rugby ASD, in particolare, nel reclamo ha sostenuto che *“l'azione a cui il Giudice di Gara ha fatto riferimento nell'erogazione della sanzione sopra indicata non solo non presentava l'illecito contestato, ma non coinvolgeva nemmeno il giocatore poi effettivamente sanzionato ma un compagno di squadra in quanto portatore di palla nel momento in cui l'Arbitro ha ritenuto di aver visto l'infrazione”*, e ha precisato che, tuttavia, non vi erano riprese filmate della partita che potessero essere, nel caso, visionate ai fini della valutazione del reclamo.

A sostegno della propria tesi, l'associazione reclamante ha anche rappresentato che il Sig. Giordano Colombo, allenatore della squadra avversaria, l'ASD Rugby Lecco, avrebbe confermato il fatto che nell'occasione non si fosse in realtà verificato alcun illecito e, all'uopo, ha allegato al ricorso dei *files* contenenti dei messaggi vocali whatsapp.

La stessa reclamante, quindi, ha concluso sostenendo che quanto rilevato dall'arbitro fosse stata *“semplicemente una normale azione che, probabilmente a causa della posizione dell'Arbitro e magari della presenza di altri giocatori nella linea visiva dello stesso, può essere apparsa come fallosa”* e, pertanto, ha chiesto l'annullamento della sanzione inflitta nel provvedimento impugnato.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 31/01/2025, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 7 febbraio 2024, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Nella predetta camera di consiglio compariva, collegato da remoto su piattaforma Zoom, il Sig. Nicola Morandini, il quale ha illustrato il reclamo precisando di aver subito rappresentato all'arbitro di non aver *“tirato nessun pugno”* e chiedendo allo stesso chi avesse eventualmente dato il pugno in questione, rappresentando, altresì, che a seguito del presunto pugno, comunque, non vi fosse stata nessuna conseguenza o reazione tra i giocatori della squadra avversaria; ha pertanto concluso insistendo per l'accoglimento del reclamo.

La Corte, quindi, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di sentire sui fatti oggetto del reclamo l'arbitro Sig. Cristian Romascu, il quale forniva i chiarimenti che saranno indicati nella parte motiva.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva riservandosi il deposito delle motivazioni

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da un cartellino rosso con il quale un giocatore della Phoenix Rugby ASD è stato espulso nel corso della gara contro la Rugby Lecco ASD, disputata in data 26/01/2025.

In via preliminare, si rappresenta che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

Al riguardo, l'arbitro Sig. Cristian Romascu sul fatto oggetto del reclamo nel proprio referto ha scritto: *"Segnalo anche che al 39 minuto del secondo tempo ho dovuto punire con il cartellino rosso il giocatore della società PHOENIX RUGBY ASD di nome MORANDINI NICOLA tess. F.I.R. 127975 con la maglia numero, perché durante un raggruppamento ha colpito con il pugno un suo avversario in pieno viso"*.

In ragione di quanto dedotto nel reclamo su quanto avvenuto in occasione dell'episodio che ha causato l'espulsione, questa Corte ha ritenuto, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, l'arbitro della gara, il Sig. Cristian Romascu, il quale ha fornito i seguenti chiarimenti: ha visto da vicino l'episodio dell'espulsione dal momento che si trovava a fianco della *ruck*, ad un metro e mezzo di distanza; ha chiaramente visto il Sig. Morandini colpire due volte con il pugno un giocatore avversario, nello specifico il mediano di mischia del Rugby Lecco ASD; i pugni sono stati inferti *"un po' sulla fronte, zona della testa comunque"*, precisando, a specifica domanda che i colpi fossero stati effettivamente dei pugni, e non delle manate o strattoni; immediatamente dopo l'episodio, i giocatori di entrambe le squadre si erano dati qualche spinta, ma in realtà il Rugby Lecco voleva iniziare subito a giocare per cercare di vincere la partita e, quindi, la situazione non è degenerata, anche perché il cartellino rosso inflitto al Morandini aveva contribuito a calmare gli animi.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Alla luce di quanto riportato dal referto della gara e successivamente ribadito e ulteriormente circostanziato dall'arbitro Sig. Cristian Romascu in sede di audizione la Corte ritiene che la condotta posta in essere dal Sig. Nicola Morandini appare senz'altro confermata, sia per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 27/1, lett. k), (pugno), del Regolamento di Giustizia, che per la circostanza aggravante di cui all'art. 27/2, lett. a), (colpo alla testa), dello stesso Regolamento e, pertanto, in ragione del potere discrezionale di cui all'art. 14 dello stesso Regolamento, valutate tutte le circostanze e le modalità dell'illecito tecnico realizzato, ritiene adeguata al caso di specie la sanzione inflitta nel provvedimento impugnato.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 40, 27/1, lett. k), (pugno), e 27/2, lett. a), (colpo alla testa), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 7 febbraio - 7 marzo 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello
Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro